

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3921
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002

Presentato il 18 aprile 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione culturale e scientifica costituisce il punto di partenza per l'avvio di iniziative e progetti di scambio culturale e scientifico con un Paese con cui esistono una Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 1939 e un Accordo sul riconoscimento dei titoli di studio del 1983. Esso rappresenta un nuovo importante tassello nelle relazioni bilaterali fra i due Paesi e disciplina in modo generale ed organico la materia culturale e scientifica rispondendo ad un'esigenza da tempo avvertita dalle due Parti. Oltre a promuovere e a favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale e scientifico attraverso le cooperazioni universitarie e scolastiche, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà forme di collaborazione nei settori degli archivi, del turismo culturale, della conservazione del patrimonio artistico e, nell'intento di prevenire i trasferimenti illeciti di beni culturali e di reperti archeologici, di quello archeologico.

Il testo si compone di un preambolo e di 12 articoli.

L'articolo 1 enuncia lo scopo generale dell'Accordo, che è quello di favorire la cooperazione culturale e scientifica anche nell'ambito dei programmi comunitari.

L'articolo 2 elenca gli ambiti di attività in cui si svilupperanno con maggiore intensità le collaborazioni: istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria, istruzione scolastica e professionale, archivi, musei e biblioteche, turismo.

L'articolo 3 attribuisce alla Commissione Mista l'incarico d'individuare misure che garantiscano le stesse condizioni d'accesso ai musei e ad altri istituti nei due

Paesi nell'ambito della cooperazione, per diffondere la conoscenza reciproca del patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 4 sottolinea l'importanza della collaborazione nel settore specifico riguardante gli archivi, data la necessità di tutelare e valorizzare il ricco patrimonio dei due Paesi.

L'articolo 5 definisce quali forme di cooperazione verranno privilegiate nell'ambito dell'istruzione scolastica: scambio di esperti e docenti, scambio di metodi e strumenti didattici, avvio di ricerche congiunte e di progetti di carattere educativo e formativo.

L'articolo 6 riguarda la cooperazione scientifica tra università ed enti di ricerca dei due Paesi da realizzare attraverso scambi di ricercatori, organizzazione di seminari, corsi di formazione.

L'articolo 7 definisce i destinatari delle borse di studio individuati tra studenti e laureati dell'altro Paese.

L'articolo 8 fa riferimento all'impegno di favorire reciprocamente nei Paesi terzi la promozione e la diffusione del patrimonio culturale e artistico.

L'articolo 9 riguarda la collaborazione, al fine di prevenire ed impedire l'illecita importazione ed esportazione dei beni culturali.

L'articolo 10 stabilisce la costituzione di una Commissione Mista che si riunirà regolarmente per esaminare lo stato e lo sviluppo della collaborazione e per redigere programmi esecutivi pluriennali.

Gli articoli 11 e 12 definiscono le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data di ricezione della seconda delle due notifiche), la durata (durata illimitata) e le modalità di modifica dell'Accordo (scambio di note).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e San Marino in materia di collaborazione culturale e scientifica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 3.

Allo scopo di migliorare la collaborazione fra le istituzioni accademiche e scolastiche dei rispettivi Paesi viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.

Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Peraltro, al fine di promuovere la collaborazione fra le rispettive biblioteche e sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente un bibliotecario sammarinese; la relativa spesa viene così suddivisa:

soggiorno per 1 bibliotecario per 7 giorni (euro 93 per 1 persona per 7 giorni)	€ 651
--	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a San Marino un bibliotecario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificati:

1 biglietto aereo A/R Roma-San Marino (euro 400 per 1 persona)	€ 400
---	-------

Totale onere (articolo 3)	€ 1.051
---------------------------------	---------

Il suddetto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 4.

Allo scopo di migliorare la collaborazione tra gli archivi dei rispettivi Paesi si prevede lo scambio di esperti. La relativa spesa viene così suddivisa:

soggiorno per un archivist sammarinese (euro 93 al giorno per 7 giorni)	€ 651
--	-------

invio a San Marino di un archivist italiano

1 biglietto aereo A/R Roma San Marino (euro 400 per 1 persona)	€ 400
---	-------

Si prevede altresì, di contribuire all'invio della documentazione ed allo svolgimento di progetti comuni di ricerca.

La relativa spesa viene quantificata in € 5.165

Totale onere (articolo 4) € 6.216

L'indicata spesa è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 5, lettera *b*).

Al fine di incrementare la collaborazione nel settore della istruzione scolastica, mediante l'esame dei programmi e dei sistemi scolastici dei rispettivi Paesi, si prevede l'invio in missione a San Marino di tre funzionari per un periodo di cinque giorni. La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno per 3 persone per 5 giorni) € 1.935

pasti e diaria giornaliera (euro 130 per 3 persone per 5 giorni) € 1.950

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-San Marino (euro 400 per 3 persone = euro 1.200 + euro 60 quale maggiorazione del 5 per cento) € 1.260

Totale onere (articolo 5, lettera *b*) € 5.145

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 5, lettera *c*).

Per favorire la collaborazione nel settore dell'istruzione universitaria, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori universitari. Per tale finalità, la relativa spesa viene così suddivisa:

soggiorno per un docente o ricercatore sammarinese per 10 giorni (euro 93 al giorno per 1 persona per 10 giorni) . € 930

invio a San Marino di un docente o ricercatore italiano

1 biglietto aereo A/R Roma-San Marino (euro 400 per 1 persona) € 400

Totale onere (articolo 5, lettera *c*) € 1.330

Di detto onere, l'importo di euro 400 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 6, lettera *b*).

Al fine di promuovere la cooperazione scientifica tra le Istituzioni accademiche e di ricerca dei rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di docenti o ricercatori.

Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per 5 docenti o ricercatori sammarinesi per un periodo di 10 giorni: soggiorni di breve durata (euro 93 al giorno per 5 persone per 10 giorni)	€ 4.650
spese di assicurazione (euro 155 per 5 persone)	€ 775

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a San Marino n. 5 docenti o ricercatori italiani. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 5 biglietti aerei A/R Roma-San Marino (euro 400 per 5 persone)	€ 2.000
---	---------

Totale onere (articolo 6, lettera <i>b</i>)	€ 7.425
--	---------

Articolo 6, lettere *c*) e *d*).

Al fine di contribuire alla organizzazione di appositi seminari e per consentire lo svolgimento dei progetti di ricerche congiunte nei settori scientifici, viene previsto l'apporto da parte italiana di un contributo, così quantificato:

organizzazione di seminari	€ 50.000
svolgimento dei progetti di ricerche	€ 15.494

Totale onere (articolo 6, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>)	€ 65.494
---	----------

Di detto onere, l'importo di euro 15.494 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 7.

Relativamente alla concessione di borse di studio in favore di studenti sammarinesi, si prevede che l'Italia possa assegnare una borsa di studio annua; la relativa spesa viene così suddivisa:

borsellino mensile (euro 51,67 per 12 mensilità)	€ 620
spesa assicurativa (euro 30 per 1 persona)	€ 30

Totale onere (articolo 7)	€ 650
-------------------------------------	-------

Articolo 8.

Al fine di contribuire alla realizzazione delle attività rivolte alla promozione del patrimonio culturale ed artistico nazionale e di San Marino, viene previsto un contributo da parte italiana, quantificato in euro 30.000.

Totale onere (articolo 8)	€ 30.000
-------------------------------------	----------

Articolo 10.

Per l'esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente a San Marino ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 4 funzionari (dei quali 3 del Ministero degli affari esteri ed 1 del Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca) per un periodo di 3 giorni, in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno per 4 persone per 3
giorni) € 1.548

pasti e diaria giornaliera (euro 130 per 4 persone per 3
giorni) € 1.560

Spese di viaggio:

n. 4 biglietti aerei A/R Roma-San Marino (euro 400 per 4
persone = euro 1.600 + euro 80 quale maggiorazione del
5 per cento) € 1.680

Totale onere (articolo 10) € 4.788

Di detta spesa, l'importo di euro 1.197 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni successivi, da iscriverne per euro 22.236 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'euro 7.267 nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali e, per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

Articolo	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
Articolo 3	euro 1.051	euro 1.051	euro 1.051
Articolo 4	euro 6.216	euro 6.216	euro 6.216
Articolo 5, lettera <i>b</i>)	euro 5.145	euro 5.145	euro 5.145
Articolo 5, lettera <i>c</i>)	euro 1.330	euro 1.330	euro 1.330
Articolo 6, lettera <i>b</i>)	euro 7.425	euro 7.425	euro 7.425
Articolo 6, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>)	euro 65.494	euro 65.494	euro 65.494
Articolo 7	euro 650	euro 650	euro 650
Articolo 8	euro 30.000	euro 30.000	euro 30.000
Articolo 10	euro 4.788	—	euro 4.788
Totale euro	euro 122.099	euro 117.311	euro 122.099
In cifra tonda	euro 122.100	euro 117.310	euro 122.100

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, agli accordi tra le università, alla concessione della borsa di studio, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali ed iniziative scientifiche, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo

L'Accordo in oggetto permette di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere iniziative comuni in campo culturale e scientifico colmando una lacuna esistente nelle relazioni bilaterali.

B) Impatto normativo

L'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo prevede che esso rispetti le regolamentazioni nazionali.

D) Impatto comunitario

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Impatto normativo regionale

L'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

F) Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

G) Delegificazioni

Non sussistono delegificazioni.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

B) I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.

C) Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

3. Ulteriori elementi.

A) Non sussistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

B) Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale e scientifica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo artistico, scolastico e universitario tra i due Paesi, desiderosi di rafforzare i loro rapporti di amicizia e di buon vicinato, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di San Marino ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo in materia di collaborazione culturale e scientifica.

Per quanto attiene agli elementi di impatto della regolamentazione, si ritiene che i destinatari delle previsioni dell'Accordo saranno ricercatori, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche ed artistiche.

L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante alla Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e, in particolare, attraverso la riunione periodica di una Commissione Mista culturale e scientifica, preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e affiancata da esperti di enti o istituzioni.

La Commissione Mista avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari.

Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità, proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dalla Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri.

Trattandosi pertanto di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento degli obiettivi nei settori citati e a rafforzare la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale dei due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 122.100 euro per l'anno 2003, di 117.310 euro per l'anno 2004 e di 122.100 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati “le Parti Contraenti”, desiderosi di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale e scientifica, nello spirito di amicizia e di buon vicinato che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra i due Stati e nel quadro della comune appartenenza alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell’educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione tra i popoli, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

FINALITA’

Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica.

Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso della integrazione sia a livello europeo che regionale, le due Parti s’impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea, al fine di favorire un’adeguata partecipazione ai programmi stessi e in particolare a quelli che interessano scambi di docenti e di studenti.

Altresì le due Parti si impegnano a promuovere forme di collaborazione nel quadro delle iniziative delle Regioni italiane.

Articolo 2

AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria, istruzione scolastica e professionale, turismo.

Articolo 3

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

Allo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei due Stati e delle relative legislazioni che lo tutelano, le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra istituzioni, enti ed organismi locali, musei, archivi e biblioteche.

Consapevoli dell'importanza che riveste il turismo culturale, la Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 10, potrà predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocità, l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.

Articolo 4

ARCHIVI

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel settore degli Archivi, mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione ed esperti, o con progetti comuni di ricerca e pubblicazioni ai fini della tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio documentario, pubblico e privato.

Articolo 5

ISTRUZIONE

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:

- a) gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
- b) gli scambi di docenti e d'esperti, fra istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione e con la formazione;
- c) gli scambi di docenti universitari e ricercatori dei due Paesi e progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Articolo 6

UNIVERSITA' E RICERCA

Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica tra istituzioni accademiche e di ricerca e organizzazioni scientifiche pubbliche e private, dei due Paesi attraverso:

- a) scambio di informazioni e di dati scientifici;
- b) scambi di visite di delegazioni scientifiche, di ricercatori, e di altro personale scientifico;
- c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
- d) ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- e) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico.

Articolo 7

BORSE DI STUDIO

Le Parti Contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori, su base di reciprocità.

Articolo 8

COLLABORAZIONE CULTURALE E ARTISTICA

La Parte italiana s'impegna a favorire anche attraverso la propria rete diplomatica e consolare la promozione del patrimonio culturale e artistico sammarinese nei terzi Stati nei quali la Repubblica di San Marino non dispone di proprie rappresentanze.

La Parte sammarinese s'impegna a sostenere, a livello internazionale e nelle sedi multilaterali, la promozione e la diffusione della lingua italiana.

Articolo 9

COLLABORAZIONE PER IL CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO
DI OPERE D'ARTE

Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Articolo 10

COMMISSIONE MISTA

Per consentire l'applicazione del presente Accordo, le Parti hanno deciso di costituire una Commissione Mista incaricata di esaminare e di formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

Tale Commissione avrà il compito di redigere programmi pluriennali e di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica fra i due Paesi.

La Commissione Mista sarà convocata attraverso i canali diplomatici e si riunirà alternativamente a San Marino e a Roma.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Articolo 12

DURATA E VALIDITA'

Il presente Accordo avrà durata illimitata.


Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 21 marzo 2002, in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO



€ 0,26



14PDL0043650